



TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE – ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il giudice dell'esecuzione,

letta la richiesta di liquidazione finale del compenso presentata dall'esperto;

presa visione dell'elaborato peritale e valutatane il grado di completezza e complessità;

visto l'art. 161, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, introdotto dalla legge n. 132 del 2015;

rilevato che il compendio pignorato risulta essere stato venduto;

ritenuto che possa pertanto procedersi alla liquidazione del compenso spettante allo stimatore ai sensi dell'art. 13 del D.M. 30 maggio 2002 sulla base del complessivo valore di vendita;

verificato che il perito ha compiutamente indicato i parametri per la liquidazione del compenso in quanto ha esposto:

valore di vendita complessivo: euro _____;

P.Q.M.

liquida all'esperto:

€ _____ a titolo di compenso per le attività di cui all'art. 13 DM 30 maggio 2002;

oltre accessori di legge, che pone provvisoriamente a carico del creditore procedente (detratto l'eventuale acconto percepito).

Si comunichi allo stimatore.

Como,

Il G.E.